

telefono  
fax  
e-mail

Via Carlo Salvioni 14  
091 814 17 11  
091 814 17 19  
di-sel@ti.ch  
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario  
incaricato

C. Biasca

**Sezione degli enti locali  
6501 Bellinzona**

telefono  
e-mail

091/814.17.17  
carla.biasca@ti.ch

Ai Municipi  
del Cantone Ticino  
per e-mail

Bellinzona

settembre 2013



Ns. riferimento

Vs. riferimento

### Circolare SEL n. 20130927-7

**Tariffe applicabili alla consultazione degli atti in base alla Legge sulla trasparenza e sull'informazione dello Stato (LIT) - Basi legali**  
**Applicazione dell'art. 71 cpv. 2 LOC – Trasmissione rapporti ai consiglieri comunali**  
**Modifica art. 9 RALOC – Procedura votazione eventuali**

Signore e signori Sindaco e Municipali,

con la presente vi informiamo sui seguenti oggetti.

• **Tariffe applicabili alla consultazione dei documenti ufficiali in base alla LIT – Basi legali**

Siamo stati sollecitati da parte di Segretari comunali a chiarire i principi fondamentali in tema di tasse prelevabili dai Comuni per copie di documenti ufficiali, che gli utenti ottengono tramite una consultazione in base alla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato e al relativo Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 5 settembre 2012 (RLIT)<sup>1</sup>.

In collaborazione con il preposto Servizio di consulenza per la trasparenza della Cancelleria dello Stato, vi riassumiamo i criteri di riferimento al riguardo in applicazione della LIT e del RLIT:

- la procedura di accesso ai documenti in base alla LIT è **gratuita** (art. 16 cpv. 1 LIT; art. 24 RLIT). Deve essere percepito un emolumento solo se sono effettuate delle riproduzioni oppure se l'accesso comporta oneri amministrativi di una certa importanza (art. 16 cpv. 2, art. 25 cpv.

<sup>1</sup> Ricordiamo che la consultazione di atti in base alla LIT avviene a partire dal momento in cui le procedure sono definitivamente concluse con decisioni cresciute in giudicato (vedi procedure LOC, Legge edilizia, procedure ricorsuali, ecc.). Prima di questo momento alla consultazione degli atti – ovvero per definire i diritti e doveri in merito – sono applicabili i disposti delle leggi puntualmente applicabili e non quelli della LIT. Per la consultazione di atti – da parte dei consiglieri comunali e dei cittadini – se è aperta la procedura davanti al Legislativo comunale sono applicabili gli artt. 105 cpv. 1 e 2 LOC, 11 RALOC.

1 RLIT). Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l'esame della domanda di accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l'accesso superano la mezz'ora (art. 25 cpv. 3 RLIT);

- se l'autorità comunale intende percepire un emolumento, deve informare il richiedente e comunicargli il presumibile importo (art. 25 cpv. 4 RLIT). Questo anche per permettere al richiedente di sottoporre l'ammontare dell'emolumento alla procedura di mediazione (art. 25 cpv. 5 RLIT) e/o di chiedere all'autorità l'emanazione di una decisione motivata sull'ammontare dell'emolumento (art. 25 cpv. 6 RLIT);
- gli emolumenti delle consultazioni in base alla LIT sono direttamente fissati nell'Allegato al RLIT (art. 25 cpv. 1 RLIT); gli importi previsti nell'Allegato sono immediatamente applicabili dai Municipi;
- il Municipio ha tuttavia facoltà di fissare - tramite ordinanza municipale - proprie tariffe **purché inferiori** a quelle previste nel RLIT (art. 25 cpv. 2 RLIT). Può al proposito essere aggiornata l'*Ordinanza sulle tasse di cancelleria*, con l'inserimento di specifiche tasse per le richieste di accesso a documenti ufficiali secondo la LIT, purché i relativi importi siano inferiori a quelli previsti dal RLIT, se invece si prevede di applicare quest'ultimi l'ordinanza può semplicemente rimandare al RLIT.

Ricordiamo che il Servizio di consulenza per la trasparenza della Cancelleria dello Stato è a disposizione per ulteriori puntuali ragguagli in merito agli aspetti citati.

• **Trasmissione dei rapporti commissionali ai consiglieri comunali – art. 71 LOC**

Recentemente il Consiglio di Stato in una sua risoluzione su ricorso dell'agosto 2013 si è determinato sull'applicazione dell'art. 71 LOC, in particolare su quanto previsto al cpv. 2 secondo il quale la Cancelleria comunale trasmette **immediatamente** i rapporti commissionali al Municipio e ai consiglieri comunali.

Il Governo nella citata risoluzione si è espresso nei seguenti termini:

*... omissis ...il termine "immediatamente" significa che i rapporti devono essere consegnati il giorno stesso o al massimo la mattina successiva alla posta rispettivamente portati al domicilio dei consiglieri (cfr. ABC del consigliere comunale, Scheda III.D, p.3).*

*Resta la facoltà al municipio di trasmettere i rapporti commissionali in formato elettronico ai consiglieri che hanno accettato tali modalità di invio (art. 11 a cvp. 1 RALOC).*

*... omissis ...*

Nel caso di cui sopra il Governo ha annullato la risoluzione del Consiglio comunale, concludendo che la stessa si fondava su rapporti commissionali non trasmessi ai consiglieri comunali in tempo utile.

Onde evitare procedure ricorsuali e successivi annullamenti delle risoluzioni del Legislativo, richiamiamo alla vostra attenzione l'importanza dell'ossequio dei tempi sopra esposti per la trasmissione ai consiglieri comunali dei rapporti commissionali.

Ciò in particolare quando è già convocata una seduta di Consiglio comunale e il deposito dei rapporti commissionali è intervenuto a ridosso o alla scadenza ultima del termine ultimo di 7 giorni previsto dall'art. 71 cpv. 2 LOC.

• **Modifiche dell'art. 9 RALOC – Procedura di votazioni eventuali**

Vi segnaliamo infine la recente entrata in vigore (16 aprile 2013 – BU 24/2013) di una modifica dell'art. 9 RALOC, concernente la procedura di votazioni eventuali in Assemblea o in Consiglio comunale, applicata in presenza di controproposte rispetto alla proposta del messaggio municipale (vedi anche art. 38 cpv. 2 LOC, art. 162 cpv. 3 LOC, art. 14a RALOC).

L'indicazione può essere utile, visto che in Consiglio comunale spesso si è confrontati con questo genere di procedure.

Per i dettagli sullo svolgimento delle stesse vi rinviamo invece all'*ABC del consigliere comunale, ed. giugno 2012, Scheda III.N, pag. 1.*

All'art. 9 cpv. 2 RALOC è stata inserita l'indicazione secondo la quale - quando nelle fasi preliminari della procedura di votazione eventuale l'esito della votazione è di **parità**. Si procede per **sorteggio**. In caso di parità si determina pertanto mediante sorteggio quale delle proposte viene fatta proseguire nelle successive fasi della votazione eventuale, rispettivamente viene messa in votazione finale per il raggiungimento della maggioranza ai sensi dell'art. 61 LOC.

Ciò corrisponde peraltro alle indicazioni fin qui sempre date dalla Sezione Enti locali, sulla base della dottrina in materia (cfr. E. Ratti, Il Comune I, pag. 442). Le stesse non trovano però finora base legale esplicita all'art. 9 RALOC.

Certi che come sempre presterete l'attenzione necessaria a quanto precede, ci è gradita l'occasione per porgervi i migliori saluti.

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso:

C. Biasca

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle Istituzioni, Direzione
- Filippo Santellocco, Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza